

DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI CONTABILITÀ AMBIENTALE
versione finale del 22 maggio 2007

Articolo 1
(Indirizzi generali)

1. La presente legge è finalizzata all'istituzione di un sistema di contabilità e bilancio ambientale che integri gli atti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio dello Stato, delle Regioni delle Province e dei Comuni, allo scopo di assicurare conoscenza, trasparenza e responsabilità all'azione di governo rispetto ai principi dello sviluppo sostenibile, nell'integrazione delle sue dimensioni economica, sociale ed ecologica, e di assicurare, altresì, il diritto all'informazione ambientale.

Articolo 2
(Delega al Governo)

1. Ai fini di cui all'articolo 1, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire un sistema di contabilità ambientale, per l'elaborazione ed approvazione di un bilancio ambientale dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali, disciplinandone, anche attraverso il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti in materia, metodologie, modalità unitarie di rilevazione e gestione, nonché procedure di approvazione, distinte per ciascun livello istituzionale;

b) prevedere che il sistema di contabilità ambientale sia articolato nelle seguenti componenti fondamentali:

- bilancio ambientale di previsione, che espone le scelte effettuate dall'amministrazione per l'esercizio successivo ai fini della sostenibilità ambientale delle proprie politiche, nonché le risultanze dei conti ambientali che ne costituiscono il fondamento;
- rendiconto ambientale, che evidenzia i risultati delle politiche ambientali perseguite dall'amministrazione nell'esercizio precedente, ponendoli a raffronto con i dati del bilancio ambientale di previsione;
- conti ambientali, elaborati ai fini della predisposizione del bilancio ambientale, ovvero l'insieme di conti e indicatori fisici e monetari, costituiti e organizzati in modo tale da favorire la rilevazione e la valutazione integrata dei fenomeni ambientali e dei fenomeni economici e sociali correlati;
- dati di base, strumentali all'elaborazione dei conti ambientali, da reperire all'interno del Sistema statistico nazionale, o comunque rilevati dalle pubbliche amministrazioni in linea con le metodologie e le procedure previste da quest'ultimo, al fine di garantire i necessari requisiti di ufficialità, affidabilità, trasparenza ed armonizzazione;

c) prevedere carattere obbligatorio delle procedure, nonché periodicità, articolazioni e contenuti del sistema di contabilità ambientale tali da garantire integrazione, collegamento, confrontabilità e contestualità con gli atti ed i documenti di programmazione economico finanziaria e di bilancio degli enti interessati, assicurando il carattere di informazione complementare del bilancio ambientale rispetto alle determinazioni del bilancio economico finanziario;

d) prevedere gradualità nell'articolazione e nel grado di specificazione e approfondimento dei documenti di programmazione e bilancio ambientale e differenziazione del contenuto dei medesimi, anche in relazione alle specifiche competenze di Stato, Regioni ed Enti locali, tenuto conto, per questi ultimi, delle dimensioni territoriali e demografiche;

e) prevedere coerenza con le norme e gli indirizzi dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali in materia di bilanci pubblici e contabilità ambientale e con la loro evoluzione;

f) prevedere che i documenti di programmazione e bilancio ambientale, di cui alla lettera b):

- riportino un'analisi, anche mediante indicatori, dello stato e delle tendenze delle principali componenti ambientali rilevanti per il territorio dell'ente interessato, nonché delle entrate e delle spese attese, connesse alla tutela ed al miglioramento ambientale del territorio stesso;

- definiscano gli obiettivi di sostenibilità ambientale e le relative politiche di medio periodo, tenuto conto delle loro correlazioni economico-sociali;

- valutino gli effetti ambientali delle politiche di settore;

- individuino i programmi e le azioni di controllo e riqualificazione ambientale che si intendono attivare nel corso dell'anno finanziario, con l'indicazione delle relative risorse finanziarie, sia con riferimento a quanto previsto a legislazione vigente, sia con riferimento ai provvedimenti legislativi e amministrativi che si prevede possano essere approvati nel corso dell'anno successivo;

- riportino a consuntivo la rendicontazione e le principali risultanze dei conti ambientali atte a descrivere l'evoluzione del contesto territoriale di riferimento e delle politiche dell'amministrazione, nonché il confronto tra previsioni approvate e risultati conseguiti;

g) prevedere che i conti ambientali:

- siano costituiti da conti e indicatori, fisici e monetari, patrimoniali e di flusso, che descrivano la situazione del territorio di riferimento e le azioni dell'amministrazione per la sostenibilità;

- siano organizzati, ai diversi livelli di governo, in modo tale da assicurare la loro reciproca armonizzazione, la comparabilità nello spazio e nel tempo e la coerenza tra gli aggregati prodotti per i vari livelli;

- includano i dati relativi ai servizi ambientali di pubblica utilità;

h) prevedere la raccolta delle risultanze provenienti dai conti ambientali nel Rendiconto generale dello Stato, anche a norma dell'articolo 14 del Decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

i) prevedere, anche attraverso l'eventuale adeguamento del Programma statistico nazionale, ulteriori e specifiche misure di razionalizzazione, coordinamento ed omogeneizzazione dei sistemi informativi e statistici per l'ambiente ed il territorio e delle metodologie da adottare, allo scopo di perseguire economie di risorse ed interoperabilità dei sistemi e di rendere disponibili i dati di base ed i conti ambientali all'interno del Sistema statistico nazionale;

l) prevedere che i comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti possano adempiere alle prescrizioni di cui alla presente legge anche in forma associata, purché siano chiaramente evidenti gli impegni programmatici ed i risultati raggiunti da ogni singolo comune; prevedere, altresì, che le Province, le comunità montane e gli enti parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 possano supportare i singoli comuni che lo richiedano nell'adempimento delle prescrizioni di cui alla presente legge;

m) prevedere un periodo transitorio, non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati, per Stato, Regioni ed Enti locali, finalizzato all'adozione del sistema di contabilità e bilancio ambientale;

n) prevedere che le pubbliche amministrazioni provvedano all'attuazione dei decreti legislativi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Gli schemi dei decreti predisposti ai sensi del comma 1, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine previsto per i pareri dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine di cui al comma 1, quest'ultimo s'intende automaticamente prorogato di novanta giorni.

3. Ulteriori disposizioni, correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere adottate, sulla medesima proposta di cui al comma 1, con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.

Articolo 3
(Clausola di salvaguardia)

1. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.